

N. Rg. 117-1/2024 PU



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDSUALI**

La Giudice dott.ssa Alessandra Mirabelli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura rg. n. 117-1/2024 PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 67 d.lgs. n. 14/2019 e successive modifiche (di seguito, in breve, CCI) promossa da:

- ricorrente

Con atto depositato in data 18.04.2024 premesso di rivestire la qualifica di "consumatore" così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, così come modificato a seguito di richiesta di integrazioni, nei seguenti termini:

- pagamento integrale della prededuzione;
- pagamento integrale dei creditori privilegiati;
- pagamento dei creditori chirografari nella misura del 51,794% (e non il 50,20% indicato nella proposta, come osservato nel decreto di apertura del 12.12.2024, poiché [REDACTED] [REDACTED] si è impegnata ad estinguere il contratto nei confronti di Seat Financial Service Volkswagen Bank tramite il pagamento del prezzo residuo di riscatto di euro 2.000,00).



Il debitore ha proposto di mettere a disposizione della procedura la somma di euro 44.000,00, derivante dalla quota del 70% del TFR per euro 20.000,00 e dal versamento della quota dello stipendio di euro 500,00 per 48 mesi di durata del piano (complessivi 24.000,00 euro).

E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dalla professionista delegata dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dott.ssa Paola Belelli, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza del debitore nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere; il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori che compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCI.

Con decreto del 12.12.2024, la Giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale, ha stabilito il divieto di azioni esecutive e cautelari nel patrimonio del ricorrente e la sospensione delle trattenute sullo stipendio- con l'obbligo di accantonamento delle somme da parte del datore di lavoro- e ha assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell'OCC.

L'OCC, con nota trasmessa in data 07.02.2025, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI e ha dato atto delle osservazioni pervenute da parte dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione e di Prexta S.p.A. e su cui è stato altresì sentito il debitore.

In merito alle osservazioni pervenute da Agenzia delle Entrate- Riscossioni volte a richiedere il dettaglio delle somme assegnate a ciascun Ente creditore e l'inserimento dei crediti derivanti da due iscrizioni a ruolo non ricomprese nella proposta, è da sottolineare, come indicato anche dal Gestore della Crisi, che le predette iscrizioni si riferiscono ad imposte di bollo degli anni 2021-2022 e sono relative ad una vettura non più nella disponibilità del ricorrente da anni e per la quale non è stata eseguita correttamente la pratica di rottamazione. A seguito del completamento della procedura di perdita di possesso e della cancellazione dell'intestazione al P.R.A., vi è stato uno sgravio delle iscrizioni a ruolo come da certificazione della Regione Emilia-Romagna, sicché l'Agenzia delle Entrate e Riscossione ha preso atto dei suddetti sgravi e ha considerato superflua la suddivisione dei crediti precedentemente richiesta. Per tali ragioni, il Gestore della Crisi ha dato atto che tali osservazioni debbano essere considerate annullate.



Quanto alle osservazioni pervenute da parte di Prexta S.p.A. (già EuroCQS S.p.A.), la stessa ha contestato: la mancanza di diligenza del ricorrente, il quale si sarebbe indebitato per ordinarie esigenze di vita e per cause non documentate; che il ricorrente, nel questionario di racconto di informazioni relativo al finanziamento del 2023 non avrebbe indicato di avere precedenti oneri economici, di abitare in affitto (indicando, invece, che l'abitazione è c/o genitore o coniuge/convivente) e che non abbia menzionato i problemi di salute derivanti dal Covid nella polizza assicurativa obbligatoria per la sottoscrizione del contratto; che non siano correttamente valutate le spese di vita del ricorrente, considerate eccessive; la somma irrisoria per il ceto chirografario pari al 44,8% e l'esigua durata della procedura. La stessa società ha chiesto, in subordine, in caso di omologa, l'acquisibilità alla procedura del TFR del ricorrente, vincolato in favore di Prexta S.p.a., distribuendolo nel rispetto della *par condicio creditorum*.

Con riferimento alla mancata documentazione relativa al sovraindebitamento del ricorrente per ordinarie esigenze di vita e conseguente mancata diligenza dello stesso, bisogna, innanzitutto, rilevare che le cause del sovraindebitamento sono state puntualmente ripercorse dal ricorrente nell'integrazione depositata in data 30.09.2024, ove lo stesso ha dato atto dei vari finanziamenti e delle cause che ne hanno determinato la sottoscrizione, legate primariamente alle esigenze del nucleo familiare, essendosi lo stesso trovato da solo a fronteggiarne i bisogni, e anche relative alle problematiche [REDACTED] e più recentemente anche quelle del ricorrente causate dal Covid-19, circostanza che gli ha impedito di continuare a svolgere una seconda attività lavorativa (cfr. pagina 3-8 dell'integrazione del 30.09.2024).

In merito al ricorso ai finanziamenti per esigenze di vita, si è espresso un recente orientamento giurisprudenziale (tra cui Corte d'Appello di Bologna sentenza 9 febbraio 2024, n. 309), che aderisce all'abbandono della tesi del c.d. "shock esogeno" formatasi nell'ambito del predecessore piano del consumatore previsto dalla legge n. 3 del 2012, schierandosi a favore dell'orientamento, più permissivo, che consente di accedere alla ristrutturazione il debitore consumatore pur in assenza di fattori esterni ed imprevedibili quali cause del sovraindebitamento incolpevole.

In particolare, la Corte d'Appello di Bologna allineandosi già alla precedente giurisprudenza di legittimità (Cass. 22 settembre 2022 n. 27843; Cass. 27 luglio 2023, n. 22890) e di merito (Appello Firenze, 8 novembre 2023, Trib. Reggio Calabria 25 gennaio 2024), formatasi sul punto, ha ritenuto che "diversamente dall'art. 12 bis l. 3/2012 nella sua originaria



formulazione, l'art. 69 CCII prevede espressamente che il consumatore non possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave", andando quindi ad eliminare "il requisito della valutazione della colpa genericamente intesa, avendo il legislatore deciso – ai fini dell'ammissione del debitore alle procedure di sovraindebitamento – di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, in considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari del beneficio, che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento, eliminando di fatto il giudizio di meritevolezza ed ancorando l'accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi".

Quanto alle mendaci dichiarazioni che l'istante avrebbe indicato nei questionari di raccolta di informazioni e nella polizza assicurativa, risulta, innanzitutto, necessario rilevare che l'OCC, nell'integrazione depositata in data 30.09.2024, ha escluso la corretta valutazione del merito creditizio da parte della creditrice (cfr. pagina 7 dell'integrazione della relazione dell'OCC). Ai sensi dell'art. 69, II comma, CCI, infatti, *"il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta"*, per cui Prexta S.p.A. non potrebbe presentare osservazioni per contestare la convenienza del piano. Secondo la previsione di cui all'art. 124bis TUB, il finanziatore, parte forte del contratto di finanziamento e non mero spettatore di fronte alle dichiarazioni del consumatore, avrebbe l'onere di adoperarsi anche mediante l'utilizzo e la consultazione di Banche dati creditizie in dotazione esclusivamente agli "addetti ai lavori", indubbiamente più attendibili e complete rispetto alle informazioni *"se del caso fornite dal consumatore stesso"*.

Tuttavia, anche volendo superare l'aspetto processuale di cui al citato articolo, come nelle note esplicative depositate dal Gestore della Crisi e dai relativi allegati, risulta che il contratto sottoscritto nel 2023 fosse stato, invero, in parte utilizzato per estinguere il precedente finanziamento acceso nel 2019 con Erocqs S.p.A., società che dal 12.07.2021 ha cambiato denominazione sociale in Prexta S.p.A. (cfr. l'allegato relativo ai conteggi di estinzione, alla pagina del contratto Eurocqs e alla dichiarazione di unicità delle due società). In effetti l'istante ha firmato il nuovo contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio con Prexta per € 25.005,77, di cui veniva però versato l'importo di € 10.215,71, in quanto il resto era oggetto di pagamento per l'estinzione del precedente contratto. Prexta S.p.A., pertanto,



non solo era a conoscenza di una precedente esposizione debitoria del ricorrente, ma avrebbe potuto, utilizzando le risorse a propria disposizione, anche avere contezza della sussistenza del contratto di locazione in capo all'istante.

Con riferimento alle problematiche di salute di [] susseguenti al Covid-19, appare sufficiente rilevare che lo stesso non soffra di nessuna delle patologie indicate nella proposta assicurativa, motivo per cui il questionario relativo all'assicurazione è stato correttamente compilato, oltre a considerare che il suo stato di salute gli ha reso difficoltoso impegnarsi in un'ulteriore attività lavorativa, circostanza in ogni caso ininfluyente per la sottoscrizione del suddetto contratto, in cui si dà effettivamente solo atto della prestazione svolta come [] e che l'istante continua ad esercitare.

In ogni caso, come recentemente affermato dalla summenzionata Corte d'Appello di Bologna, anche a voler aderire alla tesi dell'immeritevolezza e/o della esistenza di atti di frode, si deve ritenere che *"a fronte delle due condotte (quella del debitore e quella del finanziatore) entrambe colpevoli, quella del debitore non impedisca l'accesso al beneficio, non essendo caratterizzata da gravità, mentre quella del finanziatore sia comunque preclusiva del reclamo [o dell'opposizione innanzi al giudice di primo grado], dato che l'art. 69, secondo comma, cci, prevede come ostativa una condotta caratterizzata dall'aggravamento del passivo del consumatore, anche per sola colpa semplice, o da violazione delle modalità di accertamento del merito creditizio"* (cfr. Corte d'Appello di Bologna, 9 febbraio 2024, n. 309).

Non risultano accoglibili gli ulteriori motivi di doglianza. La proposta di ristrutturazione dei debiti prevede una durata di 48 mesi, superiore, quindi, a quella prevista dall'alternativa liquidatoria e consentendone una soddisfazione superiore con pagamento, oltre delle spese di procedura, anche integralmente dei crediti privilegiati e del 51,794% (non 44,8% indicato dalla società creditrice opponente) dei crediti chirografari a seguito dello stralcio relativo al credito di Volkswagen Financial Services spa. Quanto alle spese di vita mensili, risulta che siano adeguate a mantenere un dignitoso stile di vita, in virtù delle esigenze di sostentamento del ricorrente e del nucleo familiare.

In merito alla richiesta, effettuata in subordine dalla società, di acquisire il TFR vincolato dal finanziamento, risulta evidente come non possa essere accolta in quanto, con l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, viene disposta la sospensione delle trattenute sullo stipendio, oltre che della garanzia concessa sul TFR dello stesso, atteso che i

20.000,00 euro del TFR verranno ad ogni modo messi a disposizione del ceto creditorio secondo il principio della *par condicio creditorum*, così come previsto nella proposta.

Per tali ragioni, non si reputano condivisibili le doglianze mosse da Prexta S.p.a. e né la proposta ipotizzata dal debitore di restituire interamente a Prexta l'importo capitale dalla stessa erogato; si può, pertanto, omologare il piano ex art. 70, VII comma CCI, ai sensi del quale *“Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”*.

Alla luce delle superiori ragioni, la proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore ex art. 2, I comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni ristrutturate per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI.

Non ricorrono neppure le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCI, in quanto il ricorrente non risulta essere stato già esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e, secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Va infine rilevato che l'OCC nella relazione indica, tra i crediti prededucibili, il compenso spettante al medesimo. Tale previsione – conforme al disposto dell'art. 6 I comma lett. a) CCI, così come modificato dall'entrata in vigore del d.lgs. 136/2024 (ai sensi del quale: *“oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”*) - va tuttavia coordinata con l'art. 71, IV comma CCI, in base al quale *“Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*.

Pertanto, condividendo l'orientamento giurisprudenziale di merito espressosi a riguardo (cfr. Tribunale Nocera Inferiore, 10 gennaio 2024, Est. Longo; Tribunale Rimini, 05 gennaio 2024, Est. Rossi; Tribunale Forlì, 13 luglio 2023, Est. Branca), nell'attenersi alla previsione normativa come meglio *infra* illustrata, si ritiene che il compenso spettante al professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso cui è iscritto, sarà liquidato (e pagato) solo



al termine dell'avvenuta esecuzione del programma di liquidazione della procedura di sovraindebitamento. Solo in quel momento, infatti, il Giudice potrà tener conto dell'intera attività svolta dall'OCC e della diligenza impiegata nello svolgimento dell'incarico.

Al fine di non violare il disposto del citato art. 6, I comma, lett. a) CCI, il debitore dovrà accantonare la somma stimata per il compenso del Gestore fino alla completa esecuzione della procedura. Va peraltro ammessa la possibilità di riconoscere – stante la significativa attività svolta dall'OCC tramite la predisposizione della relazione ex art. 68, II comma, CCI – un acconto sul compenso finale, da richiedersi a cura dell'OCC sulla base dell'attivo stimato e del passivo accertato ai sensi del DM 24.09.2014 n. 202 e sulla quale il giudice delegato potrà provvedere in coincidenza con i pagamenti in favore dei creditori ai sensi dell'art. 71, IV comma, CCI, come modificato a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 136/2024.

Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, VII comma, CCI.

Per quanto riguarda le modalità esecutive, come da proposta e piano, i pagamenti dovranno essere eseguiti in un apposito conto corrente riservato alla procedura, sotto la vigilanza dell'OCC.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro i 2 giorni successivi sul sito web del Tribunale ex art. 70, comma 8, CCI.

P.Q.M.

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da

--

2. dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano così come integrato;
3. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano o ne curi l'esecuzione su accordo con il debitore, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario, al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano; c) terminata l'esecuzione, se il piano sia stato correttamente eseguito, presenti – sentito il debitore – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso; d) se alla scadenza del termine di durata o in corso di esecuzione, il piano risulti non



- integralmente e correttamente eseguibile o eseguito, riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentito il debitore– le modifiche e gli atti necessari al completamento;
4. dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it (in forma depurata dei dati e delle informazioni non necessarie e sensibili) e sia comunicata ai creditori;
 5. dispone la chiusura della procedura.

Bologna, 21 marzo 2025

LA GIUDICE

Alessandra Mirabelli